

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

## INDICE

### CAPO I

#### **Disposizioni generali**

|   |        |
|---|--------|
| Art. 1 - Oggetto e finalità                                     | pag. 1 |
| Art. 2 – Normativa applicabile                                  | “      |
| Art. 3 – Attività di Programmazione                             | “      |
| Art. 4 – Procedure per l’individuazione dei soggetti contraenti | pag. 2 |

### CAPO II

#### **Gli uffici e organi preposti all’attività contrattuale**

|   |        |
|---|--------|
| Art.5 –Il Responsabile del procedimento | pag. 2 |
| Art.6 – Capi Area                       | “      |
| Art.7.-Il Segretario Comunale           | pag. 3 |

### CAPO III

#### **L’individuazione della disciplina applicabile**

|   |        |
|---|--------|
| Art.8-Le soglie comunitarie   | pag. 3 |
| Art.9 – Contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture sopra soglia comunitaria  | “      |
| Art. 10 – Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria  | “      |
| Art. 11 – Presupposti e disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia con modalità diverse da quelle di cui ai forniture art. 10, comma 2 e 11, comma 2 | pag. 4 |
| Art. 12 – Rinegoziazione e forniture dai contratti in corso   | “      |
| Art. 13 – Contratti aventi ad oggetto lavori, acquisizione di beni e servizi in economia  | “      |
| Art. 14 – Contratti aventi ad oggetto servizi sotto soglia comunitaria affidati a cooperative sociali   | “      |

### CAPO IV

#### **Delle acquisizioni di beni e servizi tramite: Consip S.P.A. – Centrali di Committenza Regionali Mercato Elettronico della P.A. (Me.P.A.) – Sistemi dinamici di acquisizione – Procedure in economia –**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 15 – Acquisizione di combustibile per riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, telefonia fissa e mobile sopra soglia comunitaria | pag. 5 |
| Art. 16 – Acquisizione di forniture tipologie di beni e servizi tramite le convenzioni Consip sopra soglia comunitaria   | “      |
| Art. 17 – Acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria  | pag. 6 |
| Art. 18. – La realizzazione dei lavori e l’acquisizione di servizi e forniture in economia   | “      |

### CAPO V

#### **Servizi Professionali**

|  |        |
|--|--------|
| Art. 19 – Disposizione per i servizi tecnici | pag. 6 |
| Art. 20 – Disposizione per i servizi legali  | “      |

### CAPO VI

#### **Il possesso dei requisiti di ordine generale – La qualificazione degli operatori economici**

|  |        |
|--|--------|
| Art.21 – Requisiti di ordine generale                        | pag. 6 |
| Art. 22 – Documento Unico di regolarità forniture (D.U.R.C.) | “      |
| Art. 23 – Qualificazione degli operatori economici           | pag. 7 |

## CAPO VII

### ***Pubblicità e trasparenza***

|   |        |
|---|--------|
| Art. 24 – Pubblicità e trasparenza                    | pag. 7 |
| Art. 25 – Pubblicità legale                           | “      |
| Art. 26 – Accesso agli atti e divieti di divulgazione | “      |

## CAPO VII

### ***La Fase precontrattuale***

|  |        |
|--|--------|
| Art. 27 – Attività propedeutica e determina a contrarre                          | pag. 8 |
| Art. 28 – Commissione di gara  | “      |
| Art. 29 – Pubblicità delle sedute di gara  | pag. 9 |
| Art. 30 – Offerta anomala  | “      |
| Art. 31 – Aggiudicazione provvisoria   | “      |
| Art. 32 – Aggiudicazione definitiva  | “      |
| Art. 33 – Informazioni circa i mancati urniti, le esclusioni e le aggiudicazioni | “      |

## CAPO IX

### ***La Fase contrattuale***

|  |         |
|--|---------|
| Art. 34 – Stipulazione del contratto         | pag. 10 |
| Art. 35 – Contenuto essenziale del contratto | “       |
| Art. 36 – Forma dell’atto                    | “       |
| Art. 37 – Garanzie                           | “       |

## CAPO X

### ***L’esecuzione del contratto***

|   |         |
|---|---------|
| Art. 38. – Esecuzione del contratto   | pag. 11 |
| Art. 39 – Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto                                      | “       |
| Art. 40 –Il Subappalto  | “       |
| Art. 41 – La disciplina delle urniti nei contratti di appalto di lavori servizi e forniture       | “       |
| Art. 42 – Contabilità e modalità di pagamento   | “       |
| Art. 43. – Adeguamento degli importi contrattuali nei contratti di appalto di servizi e forniture | pag. 12 |
| Art. 44 – Gli istituti del rinnovo e della proroga negli appalti si servizi e forniture           | “       |
| Art. 45 – Termini di adempimento e penali   | “       |
| Art. 46 – Recesso e risoluzione del contratto   | “       |

## CAPO XI

### ***Il collaudo e la verifica di conformità***

|   |         |
|---|---------|
| Art.47 –Il Collaudo e la verifica di conformità | pag. 13 |
| Art. 48. – Nomina del collaudatore              | “       |

## CAPO XII

### ***Entrata in vigore – abrogazioni e disposizioni finali***

|   |         |
|---|---------|
| Art. 49 – Entrata in vigore – abrogazioni | pag. 13 |
| Art. 50 – Disposizioni finali             | “       |

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### - Oggetto e finalità -

1. L'attività contrattuale rappresenta una delle modalità attraverso le quali il Comune di Mestrino realizza la propria attività istituzionale.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità operative che gli uffici devono osservare nel suo svolgimento, precisando che per appalti di servizi e forniture il presente regolamento, per quanto riguarda le fasi operative, **\* in ipotesi di vigenza di obbligo di convenzione per l'esercizio di stazione unica appaltante**, si riferisce solo ad appalti di importo inferiore ad € 40.000,00.

\*inciso aggiunto in proposta in seguito al rinvio, da parte del Decreto Milleproroghe 2015, alla data del 01.09.2015 dell'obbligo di costituzione della centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia.

#### Art. 2

##### - Normativa applicabile -

- cd. L'attività contrattuale è svolta nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge Fondamentale dello Stato, della disciplina normativa prevista per gli Enti Locali, delle norme sul procedimento amministrativo, della specifica disciplina di settore dettata dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di contrattualistica pubblica, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 cd. "Codice Antimafia", del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. Mm. ii cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.)", nonché dello Statuto Comunale oltre che del presente regolamento.
2. L'attività contrattuale è svolta, altresì, nel rispetto degli accordi, che dovranno essere comunque in sintonia e coerenti con le disposizioni di legge, sottoscritti tra pubbliche amministrazioni, associazioni di pubbliche amministrazioni e/o tra altri soggetti pubblici o urnitu, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazioni nazionali e internazionali non governative, ai quali il Comune di Mestrino ritenga di aderire nella valorizzazione dei propri obiettivi istituzionali di promozione e tutela della legalità, di contrasto della corruzione, oltre che di promozione della trasparenza nel settore degli appalti pubblici.

#### Art. 3

##### - Attività di Programmazione -

1. Per quanto concerne la realizzazione di lavori pubblici l'attività di programmazione è effettuata nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii ed in particolare dall'art. 128, oltre che dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ed in particolare dagli art. 11 e 13.
2. Per quanto riguarda l'acquisizione di forniture e servizi la funzione di programmazione è disciplinata dall'art. 271 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso, in coincidenza con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, è precisato, nel rispetto delle previsioni di bilancio approvato dall'Ente, il programma annuale e le procedure prescelte per l'individuazione dei soggetti contraenti.
4. I programmi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati su proposta dei Capi Area responsabili delle procedure di acquisizione di forniture o servizi.

#### **Art. 4**

##### **- Procedure per l'individuazione dei soggetti contraenti -**

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. il Comune di Mestrino, per l'individuazione dei soggetti contraenti, può utilizzare le seguenti procedure:
  - a) aperte (art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
  - b) ristrette (art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
  - c) negoziate (artt. 56 e 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
  - d) dialogo competitivo (art. 58 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
  - e) accordi quadro (art. 59 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
  - f) sistemi dinamici di acquisizione (art. 60 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163).

#### **CAPO II**

##### **Gli uffici e gli organi preposti all'attività contrattuale**

#### **Art. 5**

##### **- Il Responsabile del procedimento -**

1. L'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. prevede che, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il Comune di Mestrino nomina, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ii., un Responsabile del procedimento, unico per la fase della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato dal Capo Area fra i dipendenti di ruolo del Comune nel rispetto della citata L. 07.08.1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale in materia di Ordinamento degli uffici e dei Servizi e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Il Responsabile del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, esercita le proprie funzioni e compiti nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii.
4. Per quanto concerne i lavori pubblici il Responsabile del procedimento svolge le proprie funzioni e i compiti anche nel rispetto di quanto precisato dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. Per quanto concerne le forniture ed i servizi il Responsabile del procedimento svolge le proprie funzioni e i compiti anche nel rispetto di quanto precisato dagli artt. 272, 273 e 274 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
6. Il Responsabile unico del procedimento acquisisce il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. ii.; al Responsabile unico del procedimento spetta, inoltre, curare la raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli elementi relativi agli interventi di sua competenza in relazione a quanto prescritto dall'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006.

#### **Art. 6**

##### **- Capi Area**

Nelle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti sono attribuiti ai Capi Area, nel rispetto del regolamento comunale in materia di Ordinamento degli uffici e dei Servizi, i compiti di cui agli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii.

## **Art. 7**

### **- Il Segretario Comunale -**

- 1 Nel rispetto dell'art. 97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ed ii. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune di Mestrino è parte, autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, qualora richiesto.
- 2 In qualità di Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti rogati nonché all'esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti ivi compresi quelli di natura tributaria ed, entro 20 giorni dalla data di stipulazione, sottopone a registrazione tutti i contratti iscritti a repertorio, disponendo il pagamento della relativa imposta.
- 3 Per l'esercizio di tali funzioni il Segretario Generale si avvale del personale dell'Ufficio Contratti.

## **CAPO III**

### **L'individuazione della disciplina applicabile**

## **Art. 8**

### **- Le soglie comunitarie -**

1. Le soglie comunitarie degli appalti pubblici vanno individuate nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii.

## **Art. 9**

### **- Contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture sopra soglia comunitaria**

1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente per l'esecuzione di lavori per l'acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria è dettata dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli articoli di cui alle Parti I, II - Titolo I e III — Parti IV e V, oltre che dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa di Legge.
2. Il Comune di Mestrino per l'acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria si avvale degli strumenti previsti dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

## **Art. 10**

### **- Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria -**

1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è dettata dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli articoli di cui alle Parti I, II - Titolo II e III — Parti IV e V, oltre che dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa.
2. Il Comune di Mestrino per l'acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria e sopra la soglia di 40.000,00 Euro ricorre, qualora obbligatorio e nei termini di efficacia obbligatoria normativa, ad uno degli strumenti previsti dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. In alternativa può ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 comma 1 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fermo restando, in seconda istanza, la possibilità di ricorrere al sistema delle Convenzioni CONSIP ai sensi del precedente art. 10, comma 2, nel rispetto della Legge 27.12.2006 n. 269, comma 1 punto 450.

#### **Art. 11**

**- Presupposti e disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia con modalità diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 10, comma 2, e 11, comma 2 -**

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 11, comma 2, del presente regolamento, il Comune di Mestrino per l'acquisizione di beni e servizi, sotto la soglia di € 40.000,00 attua procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e in quelli successivi.
2. Nei provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di aggiudicazione dovrà essere dato espressamente conto delle motivazioni della procedura scelta, con particolare riferimento alla non idoneità dei beni e servizi o alla non convenienza dei beni proposti dalle convenzioni Consip o alla mancata reperibilità degli stessi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. In tali ipotesi il contratto deve essere sottoposto a condizione risolutiva nel rispetto di quanto disciplinato al successivo art. 13 del presente regolamento.

#### **Art. 12**

**- Rinegoziazione e recesso dai contratti in corso -**

1. Negli appalti di beni e servizi in corso o stipulati ai sensi del precedente art. 12, il Comune di Mestrino ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora seguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto stipulato dal Comune di Mestrino e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488.
2. Ogni patto contrario alla disposizione di cui al comma precedente e all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, è nullo.
3. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
4. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli appalti pubblici per l'approvvigionamento di beni e servizi, senza distinzione per categoria merceologica.

#### **Art. 13**

**- Contratti aventi ad oggetto lavori, acquisizione di beni e servizi in economia -**

1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente con procedura in economia per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi è dettata dall'art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed inoltre dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa, oltre che dagli articoli dello specifico regolamento comunale in vigore il quale si intende abrogato nelle parti non compatibili con il presente regolamento e con l'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

#### **Art. 14**

**- Contratti aventi ad oggetto servizi sotto soglia comunitaria affidati a cooperative sociali -**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 08.11.1991 n. 381 e in applicazione delle disposizioni previsti dalla Legge Regionale del Veneto del 03.11.2006 n. 23 e ss. mm. ed ii., il Comune di Mestrino, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della citata Legge 381 per la fornitura di beni e servizi, diversi dai quelli socio-sanitari ed educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

#### **CAPO IV**

- **Delle acquisizioni di beni e servizi tramite: Consip S.p.A. - Centrali di Committenza Regionali – Mercato Elettronico della P.A. (Me.P.A.) – Sistemi dinamici di acquisizione – Procedure in economia -**

#### **Art. 15**

- **Acquisizione di combustibile per riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, telefonia fissa e mobile sopra soglia comunitaria -**
2. Il Comune di Mestrino procede all'acquisizione di combustibile per il riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, telefonia fissa e mobile, di cui al comma 7, art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, attraverso:
    - a) le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    - b) l'esperimento di proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e su sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti di cui al precedente punto a).
    - c) affidamenti anche al di fuori delle modalità di cui ai precedenti punti a) e b) a condizione che gli stessi conseguano:
      - ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o
      - a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; in tali ultimi casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di allineamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
  2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 1 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra i prezzi offerti dagli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 1 e quelli indicati nel contratto.

#### **Art. 16**

- **Acquisizione di altre tipologie di beni e servizi tramite le convenzioni Consip sopra soglia comunitaria -**
1. Il Comune di Mestrino per l'acquisizione di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente art. 16, di valore superiore alla soglia comunitaria ha la possibilità di:
    - a) aderire alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27.12.2006 n. 267;
    - b) provvedere all'acquisto mediante procedura attivata in applicazione della convenzione con la Provincia di Padova per le funzioni di stazione unica appaltante;
    - c) esperire procedure autonome di acquisto nel rispetto, come limite massimo, per l'acquisto di beni e servizi di € 40.000,00;
  2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma e del citato l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra i prezzi indicati dai detti strumenti di acquisto e quello indicati nel contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

## **Art. 17**

### **- Acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria -**

- 1 Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico di cui all'art. 11 comma 2 del presente regolamento, il Comune di Mestrino, ai sensi dell'art. 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria e superiore ad € 40.000,00 può ricorrere:
  - a) alla convenzione con la Provincia di Padova come stazione unica appaltante od altre forme associative di cui al co. 3Bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006;
  - b) al mercato elettronico di centrali di committenza regionale.

## **Art. 18**

### **- La realizzazione di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture in economia -**

1. La scelta del contraente per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia si realizza innanzitutto nel rispetto di quanto dettato dagli art.li 11 e 18 del presente regolamento oltre che nel rispetto del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, in particolare dell'art. 125, e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in particolare degli artt. 173 e ss. per i lavori e degli artt. 326 e ss. per i servizi e le forniture. Per le procedure si rinvia al vigente regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, forniture ed acquisti da eseguirsi in economia, precisando che con il presente regolamento si rinvia, per la determinazione degli importi a base di gara, a quanto previsto dall'art. 125 richiamato.

## **CAPO V**

### **Servizi professionali**

## **Art. 19**

### **- Disposizioni per i servizi tecnici -**

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene nel rispetto del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli artt. 90 e 91, oltre che dalla Parte Terza, titoli I, II e III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

## **Art. 20**

### **- Disposizioni per i servizi legali -**

1. L'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, avviene ai sensi dell'articolo 27 del citato D.Lgs. 163/2006, con i limiti di importo di cui all' art. 20.

## **CAPO VI**

### **Il possesso dei requisiti di ordine generale - La qualificazione degli operatori economici**

## **Art. 21**

### **- Requisiti di ordine generale -**

1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii.
2. L'art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm, ii. disciplina il procedimento di verifica per il possesso dei requisiti di cui al comma precedente,

## **Art. 22**

### **- Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -**

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 27, la disciplina del possesso del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii., è dettata in particolare anche dalle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici siano essi di lavori, servizio o forniture.
3. Il Comune di Mestrino acquisisce d'ufficio anche attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità nei casi previsti dal citato art. 6, comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207



4. In caso di inadempienza del versamento contributivo dell'appaltatore o del subappaltatore il Responsabile del procedimento procede mediante intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. In caso di inadempienza del versamento retributivo dell'appaltatore o del subappaltatore il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

#### **Art. 23**

##### **- Qualificazione degli operatori economici -**

1. Gli operatori economici devono essere qualificati ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. ed in particolare dell'art. 40 per i lavori, degli artt. 41 e 42 per i servizi e le forniture oltre che degli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa.
2. Gli operatori economici per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 devono essere qualificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. nonché dell'art. 90 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

#### **CAPO VII**

#### **Pubblicità e trasparenza**

#### **Art. 24**

##### **- Pubblicità e trasparenza -**

1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, è individuata sul sito web dell'Ente una apposita sezione corrispondente al "profilo del committente" nella quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti l'attività contrattuale del Comune, nonché la relativa modulistica.

#### **Art. 25**

##### **- Pubblicità legale -**

1. La disciplina della pubblicazione di bandi e avvisi di gara, nonché di avvisi sui risultati delle procedure di affidamento è dettata dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. ed, in particolare, dagli artt. 65 e 66, nonché dall'art. 331, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207
2. Nei casi in cui la legge non preveda alcun obbligo di pubblicità, si utilizza il profilo del committente e l'Albo Pretorio informatico.
3. E' altresì possibile utilizzare il mezzo della pubblicazione su uno o più quotidiani, previa espressa motivazione dalla quale risulti una valutazione positiva di tale utilizzo con riferimento al rapporto costi/benefici anche in relazione all'entità dell'appalto.

#### **Art. 26**

##### **- Accesso agli atti e divieti di divulgazione -**

1. La disciplina del diritto di accesso in funzione della procedura di selezione prescelta è dettata dall'art. 13 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. oltre che dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ii.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e comma 3 del citato art. 13 comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale.
3. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati dal Comune di Mestrino nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## **CAPO VIII**

### **La Fase precontrattuale**

#### **Art. 27**

**- Attività propedeutica e determina a contrarre -**

1. Nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Mestrino il Capo Area responsabile del contratto assume la determina a contrarre nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 lett. c), d) e) ed f) del presente regolamento e in ogni caso con proprio provvedimento anche nell'ambito delle procedure di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 del presente regolamento;
- A) approva il progetto esecutivo dei lavori, servizi o forniture da appaltare evidenziando l'importo degli oneri per la sicurezza;
- B) dà atto che nell'ambito del progetto esecutivo - capitolato speciale d'Appalto o foglio condizioni è stata compiuta la verifica dell'esistenza o meno dei rischi da interferenze e della avvenuta redazione o meno del DUVRI;
- C) individua il Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- D) indica l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- E) individua la modalità di scelta del contraente tra quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento indicandone le ragioni che ne stanno alla base;
- F) assume la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm, ii.

#### **Art. 28**

**- Commissione di gara -**

1. La Commissione di gara è nominata dal Capo Area, di regola presidente della commissione.
2. La nomina della commissione di gara deve essere adottata e comunicata ai membri nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima della data della seduta di gara stabilita nel bando o nella lettera di invito.
3. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso la commissione è composta:
  - a) dal Capo Area o suo delegato cui compete la gestione dell'appalto, con funzioni di Presidente;
  - b) da un numero pari di dipendenti con funzione di componenti.
4. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione è composta dai seguenti membri effettivi:
  - a) dal Capo Area o suo delegato cui compete la gestione dell'appalto, con funzioni di Presidente;
  - b) due commissari scelti tra dipendenti dell'Area funzionale interessata all'appalto o tra i Capi Area dell'Ente o in caso di necessità tramite il ricorso ad esperti in materia da individuarsi nel rispetto delle contenute all'art. 84, commi 8 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii..
5. In ogni caso il numero dei componenti non può essere inferiore a tre, né superiore a cinque, incluso il Presidente della commissione di gara. Ad uno dei componenti verranno attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.
6. In caso di assenza o impedimento di uno o più membri della Commissione e dei relativi sostituti il Capo Area che ha assunto il provvedimento di cui al comma 1:
  - a) procede al rinvio della prima seduta di gara a successiva data da determinarsi dandone comunicazione ai soggetti interessati qualora i termini di aggiudicazione della gara lo consentono;
  - b) In caso sussista la necessità di modificare i componenti della Commissione il relativo provvedimento è comunicato ai nuovi membri nominati entro e non oltre il giorno precedente la nuova prima seduta;

8. La Commissione delibera a maggioranza dei voti espressi, con la presenza di tutti i componenti.
9. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad altro giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

#### **Art. 29**

##### **- Pubblicità delle sedute di gara -**

1. Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui le Commissioni di gara esaminano le offerte tecniche utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sempre che tale criterio non si concretizzi in un'applicazione automatica dei punteggi ai concorrenti e quindi in assenza di qualsiasi esercizio di discrezionalità tecnica.
2. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche i rappresentanti dei concorrenti possono chiedere la parola al Presidente della Commissione di gara e far apporre le loro eventuali sintetiche dichiarazioni a verbale.

#### **Art. 30**

##### **- Offerta anomala -**

1. La verifica dell'anomalia delle offerte è effettuata nel rispetto della disciplina dettata per i lavori dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e, per servizi e forniture, dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

#### **Art. 31**

##### **- Aggiudicazione provvisoria -**

1. Al termine della seduta di gara viene steso un processo verbale firmato da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante con il quale si dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

#### **Art. 32**

##### **- Aggiudicazione definitiva -**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria il Capo Area che ha presieduto la gara dispone con determinazione l'aggiudicazione definitiva; con tale provvedimento il Capo Area prende atto dei risultati di gara, conferma l'operato della commissione di gara approvando i verbali ovvero procede ad un riesame dei lavori della commissione motivando la diversa decisione.

#### **Art. 33**

##### **- Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni -**

1. Il Comune di Mestrino comunica agli operatori economici nel rispetto dei tempi ivi prescritti quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate a cura del Capo Area Responsabile del contratto.

### **CAPO IX**

#### **La Fase contrattuale**

#### **Art. 34**

##### **- Stipulazione del contratto -**

1. La stipulazione del contratto avviene nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
2. Il vincolo contrattuale tra le parti sorge con la sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Capo Area responsabile del contratto;
3. Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e deve aver luogo entro il termine di 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

4. Qualora opportuno e/o necessario si potrà dare il via all'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche in pendenza della stipula del contratto. Se si è dato avvio all'esecuzione dei lavori o dei servizi o forniture in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto solo alle spese sostenute per prestazioni espletate.

#### **Art. 35**

##### **- Contenuto essenziale del contratto -**

1. Il contenuto del contratto di appalto di lavori nei settori ordinari è determinato dagli artt. 43, 137 e 138 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. La disciplina richiamata dal precedente comma 1 si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti di appalto di servizi e forniture.

#### **Art. 36**

##### **- Forma dell'atto -**

- 1 I contratti oggetto del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta.
- 2 Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda ovvero l'importo del contratto sia superiore ad € 100.000,00, la stipulazione ha luogo in forma pubblico-amministrativa.
- 3 Nei casi di cui al comma 2 la stipulazione del contratto avviene, a pena di nullità, con modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
- 4 Nei restanti casi la stipulazione avrà luogo, con modalità elettronica, a mezzo di scrittura privata, per adesione ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto dall'art. 1326 del codice civile ed a tal fine potranno essere utilizzati strumenti informatici o telematici idonei a garantire la provenienza dell'offerta nonché l'autenticità della firma di accettazione.
- 5 Ai contratti stipulati in forma pubblico - amministrativa dal Comune vengono applicati i diritti di segreteria.
- 6 L'imposta di registrazione, i diritti di segreteria, le spese di scritturazione e l'imposta di bollo sono poste, di regola, a carico dell'aggiudicatario.
- 7 L'Ufficio Contratti provvede a repertoriare il contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa e ad effettuare la registrazione, provvede ad inserire nell'apposita raccolta le scritture private.
- 8 Gli originali dei contratti registrati sono conservati presso l'Ufficio Contratti che ne trasmette copia all'aggiudicatario ed all'Ufficio competente per la gestione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 37**

##### **- Garanzie -**

1. La cauzione provvisoria è richiesta nel rispetto dell'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.
2. La cauzione definitiva è richiesta nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.
3. Nei contratti di lavori l'esecutore è altresì obbligato a rendere anche le garanzie di cui all'art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii. e del Titolo VI, Capo I e II del D.P.R. 207/2010.
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nei contratti di forniture e servizi il Responsabile del procedimento può prevedere forme di garanzia in analogia a quanto previsto dal comma precedente.
5. Il Capo Area responsabile del contratto, per contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 può prevedere l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 nel caso in cui preveda, a fronte di prestazioni di servizi o di forniture eseguite e dichiarate regolari, il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione.

## **CAPO X**

### **L'esecuzione del contratto**

#### **Art. 38**

##### **- Esecuzione del contratto -**

1. Una volta che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 38, comma 2 ed intervenuta la stipula di cui all'art. 40 del presente regolamento, è possibile dare esecuzione al contratto.
2. La disciplina dell'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori è dettata dalla Parte II, Titolo VIII del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ( art.li 147 e ss. ).
3. La disciplina dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture è dettata dalla Parte IV - Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ( art.li 297 e ss. ).

#### **Art. 39**

##### **- Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto -**

1. In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione coinvolgenti il soggetto privato contraente trova applicazione la disciplina di cui all'art. 116 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii.

#### **Art. 40**

##### **- Il Subappalto -**

1. I soggetti affidatari dei contratti di lavori servizi e forniture sono tenuti ad eseguirli, di regola in proprio. In caso di ricorso all'istituto del subappalto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 118 del del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. oltre che quella di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

#### **Art. 41**

##### **- La disciplina delle varianti nei contratti di appalto di lavori servizi e forniture -**

1. La disciplina delle varianti nell'esecuzione degli appalti dei lavori è dettata principalmente dall' art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii oltre che dagli art.li 161, 162 e 163 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. Nell'esecuzione degli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto esclusivamente nei casi previsti dagli art.li 310 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

#### **Art. 42**

##### **- Contabilità e modalità di pagamento -**

1. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento degli appalti dei lavori è dettata dalle disposizioni contenute negli artt. 133 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e nella Parte II, Titolo IX, Capi I, II e INI del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 178 e SS.).
2. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati dal direttore dei lavori nel rispetto di quanto previsto nella Parte II Titolo IX Capo II del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (art. 203 e SS).
3. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento degli appalti di servizi e forniture deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 307 e ss.) oltre che D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e ss. mm. ii.
4. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento dei servizi e delle forniture eseguiti in economia è inoltre specificamente dettata dalle disposizioni contenute negli artt. 337 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

5. Nel capitolato speciale d'Appalto, nel foglio condizioni esecutive o, in mancanza, nel contratto stesso negli appalti di servizi e forniture è possibile pattuire un termine di pagamento superiore a quello di 30 giorni, previsto dall'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 09.10.2002 n. 231, ma comunque non superiore a giorni 60 purché ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e la relativa clausola sia provata per iscritto.

#### **Art. 43**

##### **- Adeguamento degli importi contrattali nei contratti di appalto di servizi e forniture -**

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono contenere una clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Capo Area Responsabile dell'acquisizione del bene o del servizio sulla base di dati, di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii., resi disponibili dall'Osservatorio tramite le sezioni regionali competenti per territorio.

#### **Art. 44**

##### **- Gli istituti del rinnovo e della proroga negli appalti di servizi e forniture -**

1. Il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori è vietato e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
2. Il rinnovo espresso del contratto è viceversa ammissibile previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento in merito alla sua convenienza e purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e valorizzata al momento dell'indizione della originaria procedura di selezione del contraente e successivamente contrattualizzata.
3. Nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa il ricorso all'istituto della proroga è ammesso nei soli ed eccezionali casi in cui per ragioni obiettive non dipendenti dal Comune di Mestrino vi sia la necessità di assicurare il servizio o la fornitura nelle more di ricerca di un nuovo soggetto contraente.

#### **Art. 45**

##### **- Termini di adempimento e penali -**

1. I termini di adempimento dell'esecuzione dei contratti, le ipotesi di inadempimento e di applicazione di penali sono disciplinati, per i lavori, dalle disposizioni contenute nell'art. 133 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e nella Parte II, Titolo VII del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 140 e ss.) e per i servizi e le forniture nella Parte IV, Titolo III, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (art. 297 e ss.).
2. Fatta salva la normativa speciale in materia di lavori pubblici, nei contratti possono essere previste clausole penali per i ritardi in funzione della rilevanza dei tempi di esecuzione nonché connesse ad altre ipotesi di inadempimento che vanno determinate in misura proporzionale alla tipologia, all'entità, alla complessità e al livello quantitativo delle prestazioni fatte oggetto del contratto.

#### **Art. 46**

##### **- Recesso e risoluzione del contratto -**

1. La disciplina del recesso nei contratti di appalto di lavori è dettata dall'art. 134 del D.Lgs. 12.04.2006 e ss. mm. ii.
2. La disciplina del recesso nei contratti di appalto di acquisizione di beni e di servizi è dettata dall'art. 21-sexies della L. 07.08.1990 n. 241 e ss. m.ii.
3. La risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto, per gli appalti di lavori, dagli art.li 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ai quali l'art. 297 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 rinvia e si riferisce anche per i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture

## **CAPO XI**

### **Il Collaudo e la verifica di conformità**

#### **Art. 47**

##### **- Il Collaudo e la verifica di conformità -**

1. La disciplina del collaudo degli appalti dei lavori e della verifica di conformità degli appalti dei servizi e forniture è dettata dalle disposizioni contenute nell'art. 120 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed in particolare, per i lavori, dalle disposizioni contenute negli artt. 215 e ss. e, per servizi e forniture, dalle disposizioni dettate dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso di lavori eseguiti in economia il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture stesse.
4. Nel caso di appalti di servizi e forniture sotto soglia la verifica di conformità può essere sostituita dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
5. Nel caso di forniture e servizi eseguiti in economia l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, non è dovuta, fatta salva la diversa volontà delle parti.

#### **Art. 48**

##### **- Nomina del collaudatore -**

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica dei conformità avviene a cura del Capo Area responsabile del contratto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
2. Per l'affidamento dell'incarico di collaudo dei lavori si osservano anche le disposizioni contenute nell'art. 91 del citato D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e nell'art. 216 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
3. Per l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità di servizi e forniture si osservano anche le disposizioni contenute nell'art. 314 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

## **CAPO XII**

### **Entrata in vigore - abrogazioni e disposizioni finali**

#### **Art. 49**

##### **- Entrata in vigore - abrogazioni -**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Si intendono abrogate le disposizioni del regolamento sui contratti approvato con deliberazione di C.C. nr. 20 del 12.05.1993, nonché le disposizioni del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia incompatibili con il presente regolamento.

#### **Art. 50**

##### **- Disposizioni finali -**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia, in particolare, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm., nonché alle ulteriori disposizioni normative dettate dal legislatore comunitario e nazionale in materia, oltre che ai provvedimenti di competenza e agli indirizzi resi dall'A.V.C.P..